

Codice A1617A

D.D. 29 luglio 2022, n. 400

L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Rimella - "Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale".



ATTO DD 400/A1617A/2022

DEL 29/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Rimella - "Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale".

VISTI

la nota di richiesta autorizzazione del Comune di Rimella per opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89, trasmessa in data 06.06.2022 prot. n. 69738, per la "Realizzazione delle opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale di Rimella";

la nota di avvio del procedimento in data 09.06.2022 prot. n. 71086;

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Preso atto del parere geologico con prescrizioni pervenuto in data 26.07.2022 prot. n. 93985 del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella per l'istruttoria della pratica in oggetto che si conserva agli atti;

Preso atto che il parere forestale non è dovuto in quanto la trasformazione di superficie boscata risulta essere inferiore a 5.000 m²;

Considerato che allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto,

previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;
- la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;
- la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.r. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare PGR n. 3 AMB del 10/9/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

di autorizzare, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31.08.2018 e ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09.08.1989, n. 45, il Comune di Rimella ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel Comune di Rimella, finalizzate alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale inerenti alla difesa idrogeologica da realizzarsi tra le località «Frazione Sant'Anna Inferiore» e «Frazione Sant'Antonio», alla regimazione delle acque nella Frazione «Sant'Anna Superiore», alla regimazione delle acque nella Frazione «Pianello», tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale (riferimenti catastali NCT del Comune di Rimella al foglio 6, 11, 30 mappali vari, interessando un'area complessiva di circa di 2.721,00 m², di cui 784 m², boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 5.915,00 m³) allegata all'istanza che si conserva agli atti,

con le prescrizioni di seguito riportate.

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
2. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
3. occorrerà attenersi a quanto contenuto negli elaborati «Relazione Geologica (Documento DD2)», datata Dicembre 2021, ed alle successive integrazioni di cui all'elaborato n°TD8, acquisito in data 15/07/2022, entrambe a firma del dott. geol. Massimo Gobbi, dell'arch. Paolo Ferraris e dell'ing. Manuel Grossini;
4. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;
5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
6. a lavori ultimati il soggetto autorizzato è tenuto ad attuare la pulizia periodica delle opere di drenaggio, indicate per gli interventi di regimazione delle acque meteoriche e superficiali nelle frazioni «Sant'Anna Superiore» e «Pianello», al fine di evitare la permeazione nel terreno delle stesse, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato;
7. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnica del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato in progetto dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso.
8. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dall' art. 8 (Cauzione) della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di opera realizzata col concorso finanziario statale.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, le aree non boscate interessate dagli interventi sono esenti dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Con riferimento alla compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2009, l'area trasformata boscata è esente dal versamento della compensazione in quanto le aree trasformate risultano essere inferiori ai mille metri quadrati.

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021, al Settore Tecnico Piemonte Nord con cui dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il funzionario estensore:
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro